



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 20/03/2014

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARI

Esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Bari, con Deliberazione di Giunta n. 135 del 28.12.2012, ha approvato il progetto preliminare relativo all' opera pubblica Risoluzione con rotatoria dell'intersezione tra la S.P. 111 "Mola - Rutigliano" e la S.P. 117 "Noicattaro alla Mola - Rutigliano";
- l'intervento da realizzare riguarda aree ricadenti nel comune di Mola di Bari e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nel predetto comune, ha reso necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Mola di Bari, avendo espletato gli adempimenti di comunicazione di avvio del procedimento di approvazione di variante urbanistica, previsti dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione n. 14 del 22.04.2013, ha approvato, ai soli fini urbanistici, il progetto relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R.P. 3/2005, dando atto espressamente che la predetta approvazione costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 12 della L. R.P. 3/2005 e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;
- al fine di acquisire le aree private interessate dalla realizzazione di detta opera è stato avviato il relativo procedimento espropriativo;
- il Responsabile del procedimento espropriativo, verificato che il numero degli intestatari catastali delle aree interessate dal procedimento espropriativo era inferiore a cinquanta, ha provveduto a comunicare personalmente a tutti soggetti intestatari secondo risultanze catastali delle aree da espropriare l'avvio del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, al fine di garantire agli stessi l'esercizio dei diritti e delle facoltà di partecipazione procedimentale previsti dalla legge, nonché di prendere visione degli elaborati progettuali e di formulare eventuali osservazioni nei termini previsti dalla legge;
- sono state correttamente espletate le formalità di comunicazione di avvio del procedimento volte ad assicurare le predette garanzie partecipative e non sono state formulate osservazioni nei termini legalmente previsti da parte dei soggetti interessati dal procedimento espropriativo;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 14.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo dell'opera pubblica di cui trattasi, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica da realizz. are, ai sensi dell'art. 12. comma 1, lett. a), del D.P.R. 327/01;

Accertato che nella deliberazione di Giunta n. 100 del 14.11.2013 si dà atto che la spesa complessiva

per la realizzazione dei lavori, pari a € 200.000,00, di cui € 3.000,00, previsti alla voce c 5) del quadro economico del progetto, da impiegare per l'acquisizione al demanio dell'Ente delle aree da espropriare, va imputata, giusta deliberazione di G.P. n. 135 del 28/12/2012, all'intervento 2.06.01.01, cap. 40001, del regigendo bilancio provinciale, gestione residui (imp. 2012/4731);

Tenuto conto che la citata deliberazione di Giunta n. 100 del 14.11.2013 al punto 5) del dispositivo dà atto che l'avvio dei lavori di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza e che ricorrono nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e dall'art. 15, 2° comma, lett. c), della L.R.P. 3/2005 per disporre con decreto, senza particolari formalità, l'occupazione anticipata delle aree da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione;

Precisato che gli interessati dovranno essere informati della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa documentazione, al fine di consentire agli stessi di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire alle aree ai fini della liquidazione delle indennita' di esproprio, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001;

Ravvisata la necessità di disporre, senza particolari indagini e formalità, l'occupazione anticipata delle aree da espropriare, considerato che l'avvio dei lavori di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere da realizzare, afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori stradali, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2° comma, lett. c), della L.R. 3/2005;

Verificato, inoltre, che sussistono le condizioni giuridiche per l'emanazione da parte dell'Autorità espropriante di un decreto dirigenziale di occupazione anticipata delle aree da espropriare, contestualmente alla determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001;

Considerato che il presente Decreto dovrà essere notificato ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e successivamente si potrà procedere all'immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa in favore della Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001;

Visto l' "Elenco particelle espropriande", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da occupare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione;

Visto, inoltre, lo stralcio del "Piano particellare di esproprio", che pure si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii, ed in particolare l' art. 107;

Visto il D.P.R. 327/2001;

Vista la Legge Regionale 3/2005;

DECRETA

Art. 1

Al fine di provvedere all'esecuzione dell'opera pubblica indicata in epigrafe, si dispone in favore della Provincia di Bari, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R. 3/2005, l'occupazione anticipata delle aree site nel comune di Mola di Bari, specificamente individuate nell' "Elenco particelle espropriande", contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché delle indennità provvisorie di espropriazione, e nello stralcio del "Piano particellare d'esproprio", che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 3

A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso delle aree espropriande in favore della Provincia di Bari, dovrà essere eseguito con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto. I tecnici di seguito indicati sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione, previa notifica ai proprietari interessati dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso. L'esecuzione del decreto dovrà essere effettuata, congiuntamente o disgiuntamente, dai seguenti tecnici:

- Ing. FAZIO Michele, nato a Bitetto il 03.11.1970;
- Ing. BUGATTI Antonia, nata a Bari il 30.07.1971;
- Geom. SACCHETTI Andrea, nato a Santeramo in Colle il 17.06.1974.

Art. 4

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati in forza del presente decreto è stata determinata in via provvisoria sulla base del valore venale degli immobili da espropriare, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive degli stessi, nella misura indicata nell'allegato "Elenco particelle espropriande", di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011.

Coloro i quali intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all'80% dell'importo dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell'area esproprianda.

Le indennità da corrispondere per eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, di cui si accerti l'esistenza in sede di immissione in possesso, saranno determinate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare. In questo caso il termine di 30 giorni per l'accettazione delle indennità decorrerà da quest'ultima comunicazione.

Il valore delle aree espropriande, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001, è determinato

senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle miglorie, che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità.

Art. 5

Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il presente decreto, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell'art. 37;
- per le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 38, 1 comma, del D.P.R. 327/2001;
- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata nell'osservanza dell'art. 40, comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, è corrisposta direttamente dall'Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 7

I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l'indennità di espropriazione offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà, previo deposito delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

Il presente decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto d'esproprio nel termine di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è diventato efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 6, e dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A. R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio del comune di Mola di Bari, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005.

In ogni caso, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Mola di Bari, e dovrà essere pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P., nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.

Avverso il presente decreto, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001, può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni processuali vigenti.

Il Dirigente
Ing. Cataldo Lastella)
